

REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari «Φοινικί Λακωνίας» («Finiki Lakonias»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Φοινικί Λακωνίας» («Finiki Lakonias») come denominazione d'origine protetta.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è stato constatato che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento stesso, ossia che comprende tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4.
- (3) Una dichiarazione di opposizione è stata inviata alla Commissione dall'Italia, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. Tale opposizione, riguardante la disposizione contemplata nel disciplinare di produzione secondo la quale l'imbottigliamento dell'olio è consentito anche al di fuori della zona geografica definita, è stata ritenuta inaccettabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato, in quanto non dimostra l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento. Nessun'altra dichiarazione di opposizione è stata trasmessa alla Commissione in merito alla denominazione Φοινικί Λακωνίας (Finiki Lakonias) in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(4) La denominazione di cui trattasi può pertanto essere iscritta nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in qualità di denominazione d'origine.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento; la suddetta denominazione è iscritta nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette come denominazione d'origine protetta (DOP) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 180 del 26.6.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 12.

ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Grassi*Olio di oliva*

GRECIA

— «Φοινίκι Λακωνίας» («Finiki Lakonias») (DOP)
